



## SOMMARIO

### MESE DI SETTEMBRE 2008

LE PRINCIPALI NOVITÀ DEL DECRETO  
LEGGE FISCALE DOPO LA CONVERSIONE  
IN LEGGE PAG. 1

SPECIALE FORMAZIONE:  
I NUOVI CORSI ORGANIZZATI DA FORM.ART PAG. 7

NUOVI SERVIZI ONLINE OFFERTI DA HERACOMM PAG. 11

SPECIALE FINANZIAMENTI PAG. 12

SCADENZARIO PAG. 13

## LE PRINCIPALI NOVITÀ DEL DECRETO LEGGE FISCALE DOPO LA CONVERSIONE IN LEGGE

Riferimenti: *DL n. 112/2008 convertito  
in legge in data 5.8.2008*

Di seguito si illustrano, evidenziando conferme e novità, le principali disposizioni fiscali previste dal **DL 25.6.2008, n. 112** contenente **“Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria”**, dopo la conversione in legge dello stesso.

### ESENZIONE DELLE PLUSVALENZE DA CAPITAL GAIN (art. 3)

È confermata l'introduzione del nuovo comma 6-bis all'art. 68, TUIR, che disciplina la determinazione del c.d. capital gain, in base al quale le plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni:

- in **società costituite da non più di 7 anni;**
  - **possedute da almeno 3 anni;**
- non concorrono** alla formazione del reddito imponibile e sono quindi da considerarsi **esenti**:
- **a condizione che entro 2 anni** dal conseguimento della plusvalenza, la stessa **sia reinvestita** (mediante la sottoscrizione del capitale sociale ovvero l'acquisto di partecipazioni) in una società, costituita da non più di 3 anni, che svolge la medesima attività;
  - per un **importo pari alla plusvalenza reinvestita** e comunque **non superiore al quintuplo del costo sostenuto, nei 5 anni precedenti** alla cessione, dalla società le cui partecipazioni sono oggetto di cessione, **per l'acquisizione o realizzazione di beni materiali ammortizzabili** (diversi dagli immobili), **di beni immateriali ovvero per spese di ricerca e sviluppo.**

### GAZZETTA UFFICIALE TELEMATICA (art. 27)

È confermato che a decorrere **dall'1.1.2009**, al fine di ridurre l'utilizzo della carta, la Gazzetta Ufficiale sarà diffusa in via telematica.

### SEMPLIFICAZIONI ADEMPIMENTI PRIVACY (art. 29)

L'art. 29, che dispone alcune semplificazioni degli adempimenti previsti **in materia di privacy**, in sede di conversione è stato in parte riformulato.

Per quanto riguarda il **venir meno dell'obbligo di tenere il DPS**, in sostituzione del quale è sufficiente un'**autocertificazione** da parte del titolare del trattamento dei dati, attestante l'osservanza delle misure di sicurezza richieste dal Codice della privacy, il nuovo testo del comma 1-bis, aggiunto all'art. 34, D.Lgs. n. 196/2003, individua quali **possibili beneficiari** di tale semplificazione i **"soggetti che trattano dati personali non sensibili, e che trattano come unici dati sensibili quelli costituiti dallo stato di salute o malattia dei propri dipendenti e collaboratori anche a progetto senza indicazione della relativa diagnosi, ovvero**

**all'adesione a organizzazioni sindacali o a carattere sindacale"**.

Per quanto riguarda la **previsione** di apportare **ulteriori semplificazioni**, in particolare con riferimento alla redazione del **DPS relativo ai trattamenti effettuati per le correnti finalità amministrativo-contabili**, è confermata l'emanazione a breve di un apposito Decreto, mentre è **soppresso** il comma in base al quale, la mancata emanazione di tale Decreto nei prossimi 60 giorni, permetteva anche in tali casi di considerare sufficiente l'autocertificazione in luogo del DPS.

È **confermata la semplificazione** introdotta con il nuovo comma 2 dell'art. 38, **riguardante la notifica del trattamento dei dati al Garante** della privacy di cui all'art. 38, del citato D.Lgs. n. 196/2003.

Conseguentemente, mediante l'apposito modello (del quale verrà predisposta un'adeguata nuova versione), al Garante è sufficiente fornire i seguenti dati:

- dati identificativi del titolare del trattamento, dell'eventuale rappresentante, nonché del responsabile del trattamento (se designato);
- le finalità del trattamento;
- la descrizione delle categorie di persone interessate e dei dati/categorie di dati relativi alle stesse;
- i destinatari o le categorie di destinatari ai quali i dati possono essere comunicati;
- i trasferimenti di dati previsti verso Paesi terzi;
- la descrizione generale che permetta di valutare l'adeguatezza delle misure adottate per garantire la sicurezza dei dati trattati.

All'articolo 29 in esame è infine stato **aggiunto il comma 5-bis**, con il quale viene modificato l'art. 44, comma 1, lett. a), D.Lgs. n. 196/2003, che, per il **trasferimento dei dati verso un Paese extraUE**, prevede la necessità di ottenere l'autorizzazione preventiva del Garante sulla base di adeguate garanzie per i diritti dell'interessato. In base alla nuova formulazione del citato art. 44, tali garanzie possono essere individuate dal Garante, oltre che in relazione a garanzie prestate con un contratto anche **"mediante regole di condotta esistenti nell'ambito di società appartenenti a un medesimo gruppo. L'interessato può far valere i propri diritti nel territorio dello Stato, in base al presente Codice, anche in ordine all'inosservanza delle garanzie medesime"**.

### LIMITI ALL'USO DEL CONTANTE E DEGLI ASSEGNI (art. 32, comma 1)

È confermata la modifica all'importo massimo consentito per i trasferimenti in contanti di cui all'art. 49, D.Lgs. n. 231/2007 che, a decorrere dal 30.4.2008, aveva previsto il divieto di utilizzo del contante per importi pari o superiori a € 5.000. L'art. 32, comma 1 del Decreto in esame dispone, **a decorrere dal 25.6.2008**, l'innalzamento di detto **limite a € 12.500**.

| VIOLAZIONI USO DEL CONTANTE |  |
|-----------------------------|--|
| Fino al 29.4.2008           | Importi superiori a € 12.500               |
| Dal 30.4.2008 al 24.6.2008  | Importi pari o superiori a € 5.000         |
| <b>Dal 25.6.2008</b>        | <b>Importi pari o superiori a € 12.500</b> |

Sono confermate anche le modifiche apportate alla normativa che, a decorrere dal 30.4.2008, disciplina l'**uso degli assegni**. Il comma 1 dell'art. 32 in esame dispone infatti che, **a decorrere dal 25.6.2008**:

- gli assegni bancari e postali sono **trasferibili se emessi per importi inferiori a € 12.500**; la clausola di non trasferibilità trova pertanto applicazione con riferimento agli assegni di importo pari o superiore a € 12.500 (anziché € 5.000);
- ferma restando la necessità di pagare l'imposta di bollo di € 1,50 per ciascun assegno trasferibile, **a decorrere dal 25.6.2008, non è più necessario, per ogni girata, indicare il codice fiscale del girante**.

Va segnalato che l'innalzamento a € 12.500 del limite concerne anche il saldo dei **libretti di deposito bancari o postali al portatore**.

### TRACCIABILITÀ DEI COMPENSI PER I LAVORATORI AUTONOMI (art. 32, comma 3)

È confermata l'abrogazione dei commi 12 e 12-bis dell'art. 35, DL n. 223/2006. Conseguentemente, a decorrere **dal 25.6.2008**, i **lavoratori autonomi non sono più obbligati a**:

- tenere uno o più **c/c sui quali far confluire gli incassi/proventi** professionali;
- **incassare i compensi** di importo pari o superiore al limite fissato (fino al 30.6.2008) a € 1.000, **esclusivamente mediante strumenti finanziari tracciabili** (assegni, bonifici, carte di credito, POS, ecc.).

Si evidenzia che rispetto alla normativa vigente fino al 29.4.2008 (art. 1, DL n. 143/91), in base alla

quale il divieto di utilizzo del contante era previsto per importi superiori a € 12.500, **il nuovo limite** trova applicazione con riferimento alle somme di importo **pari o superiore a € 12.500**.

### STUDI DI SETTORE (art. 33, commi 1 e 2 e art. 83, commi 19 e 20)

È confermata la modifica dell'art.1, comma 1, DPR n. 195/99, a seguito della quale è previsto che, ferma restando la possibilità di effettuare accertamenti basati sugli studi di settore dal periodo d'imposta in cui gli stessi entrano in vigore e la possibilità (ex art. 10, comma 9, Legge n. 146/98) di stabilire con specifici regolamenti tempi e modalità diversi di applicazione, gli studi di settore **devono essere pubblicati**, anziché entro il 31.3 dell'anno successivo:

- per il 2008, **entro il 31.12.2008**;
- **a partire dal 2009, entro il 30.9** del periodo d'imposta nel quale entrano in vigore.

È inoltre confermata la previsione che, a decorrere dal 2009, gli studi di settore saranno elaborati anche su base regionale o comunale, con modalità attuative da definire con apposito Decreto, che prevederà, tra l'altro, la gradualità fino al 2013 dell'elaborazione su base regionale o comunale nonché la partecipazione dei Comuni.

### ABROGAZIONE DEGLI ELENCHI CLIENTI E FORNITORI (art. 33, comma 3)

È confermata l'abrogazione dell'art. 8-bis, comma 4-bis, DPR n. 322/98 con la conseguente **soppressione dell'obbligo di presentazione degli elenchi clienti e fornitori**. Tale novità decorre dagli elenchi relativi al 2008.

Contestualmente è stato **modificato anche il comma 6** del citato art. 8-bis riguardante le sanzioni per l'omessa, incompleta o non veritiera presentazione degli elenchi clienti e fornitori. In

merito si evidenzia che la soppressione del regime sanzionatorio si riflette anche sulle eventuali irregolarità degli elenchi clienti fornitori presentati nel 2007 (relativi al 2006) e nel 2008 (relativi al 2007).

#### **TRASFERIMENTO DI PARTECIPAZIONI DI SRL (art. 36, comma 1-bis)**

Il **nuovo comma 1-bis**, aggiunto all'art. 36 nell'iter di conversione in legge del Decreto in esame, prevede che il **trasferimento di quote di srl** può essere effettuato con **atto sottoscritto con firma digitale, da depositare entro 30 giorni presso l'Ufficio del registro delle imprese a cura di un intermediario abilitato di cui all'art. 31, comma 2-quater, Legge n. 340/2000**, ossia da un soggetto iscritto nell'albo dei dottori commercialisti, dei ragionieri e periti commerciali, munito della firma digitale.

#### **SEMPLIFICAZIONI AMMINISTRATIVE PER L'INIZIO DELL'ATTIVITÀ (art. 38)**

Nell'ottica di semplificare gli adempimenti amministrativi previsti per l'inizio dell'attività, dopo l'introduzione della "Comunicazione unica per la nascita d'impresa" con il DM 2.11.2007, è confermata la previsione di emanare un apposito regolamento per l'**ulteriore semplificazione ed il riordino della disciplina dello "sportello unico per le attività produttive"**, che dovrà rappresentare l'unico punto di riferimento per l'espletamento delle procedure amministrative da parte del soggetto che intende iniziare un'attività (c.d. "impresa in un giorno").

#### **5‰ dell'IRPEF (art. 63-bis)**

Viene **riproposta per il 2009**, secondo modalità analoghe a quelle previste per il 2007 e 2008, la possibilità, in base alla scelta espressa dal contribuente nella dichiarazione dei redditi relativa al 2008 (mod. 730/UNICO 2009), **di destinare una quota pari al 5‰ dell'IRPEF:**

- al sostegno del volontariato, delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) ex art. 10, D.Lgs. n. 460/97, delle associazioni di promozione sociale iscritte nel registro nazionale, regionale o provinciale ex art. 7, commi da 1 a 4, Legge n. 383/2000, delle associazioni riconosciute che operano nei settori di cui all'art. 10, comma 1, lett. a), D.Lgs. n. 460/97 (assistenza sociale e socio-sanitaria, beneficenza, istruzione, formazione, sport dilettantistico, tutela/conservazione/promozione del

patrimonio storico e artistico);

- al finanziamento della ricerca scientifica e dell'Università;
- al finanziamento della ricerca sanitaria;
- al sostegno delle **attività sociali svolte dal comune di residenza**;
- al sostegno di associazioni sportive dilettantistiche riconosciute dal CONI, alle quali è riconosciuta una rilevante attività di interesse sociale.

#### **STOCK OPTION (art. 82, commi da 23 a 24-bis)**

È confermata l'**abrogazione** del regime agevolato previsto dall'art. 51, comma 2, lett. g-bis), TUIR per le azioni assegnate ai dipendenti (stock option) **a decorrere dal 25.6.2008**.

Con il nuovo comma 24-bis, introdotto nell'iter di conversione in legge, è inoltre prevista, con riferimento alle **azioni assegnate ai dipendenti dalla data di entrata in vigore della legge di conversione, l'esclusione dalla base imponibile contributiva** dei redditi di lavoro dipendente derivanti dall'esercizio dei piani di stock option.

#### **SOCIETÀ COOPERATIVE (art. 82, commi da 25 a 29)**

Sono confermate le novità introdotte per le cooperative. In particolare, è stabilito che:

- le **cooperative a mutualità prevalente**, che espongono in bilancio un debito per **finanziamenti contratti con i soci superiore a 50 milioni di euro e al patrimonio netto contabile** (compreso l'utile d'esercizio) sono tenute a **destinare il 5% dell'utile netto** annuale ad un **Fondo di solidarietà** per i cittadini meno abbienti, con le modalità ed i termini che saranno stabiliti con un apposito Decreto. Tale disposizione è applicabile all'utile risultante dal bilancio dell'esercizio in corso al 25.6.2008 e a quello successivo ossia, per le cooperative con esercizio coincidente con l'anno solare, all'utile dell'esercizio 2008 e 2009;
- è aumentata dal 12,50% al **20%** la **ritenuta a titolo d'imposta**, prevista dall'art. 6, DL n.63/2002, **sugli interessi corrisposti ai soci** persone fisiche sui prestiti da questi concessi alla società.

**M.B.** Per effetto delle modifiche introdotte nell'iter di conversione, tale disposizione riguarda soltanto le cooperative e loro consorzi che non soddisfano le condizioni per essere considerate piccole e micro imprese

di cui alla Raccomandazione 6.5.2003, n. 2003/361/CE;

- per le **cooperative di consumo e loro consorzi** è **ridotta dal 70% al 45%** la percentuale di **utile d'esercizio** accantonato a riserva indivisibile **esente da IRES**. Pertanto, la quota di utile tassabile passa dal 30% al 55%. È previsto che:

- tale disposizione si applica **a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 25.6.2008**;

- in sede di versamento della **seconda o unica rata di acconto IRES 2008**, da corrispondere, per le cooperative con esercizio coincidente con l'anno solare, entro l'1.12.2008, sarà necessario **rideterminare l'imposta del periodo precedente (2007)** per tener conto della riduzione dell'esenzione.

*N.B.* Per le **cooperative diverse da quelle di consumo** (ad esempio, cooperative di produzione e lavoro), **la quota di utile netto tassabile rimane fissata al 30%** (20% per le cooperative agricole).

#### ACCERTAMENTO IN BASE AL REDDITOMETRO (art. 83, commi da 8 a 11)

È confermata l'attuazione, per il **triennio 2009 – 2011**, di un piano straordinario di **controlli sulla base del redditometro**, da effettuarsi prioritariamente nei confronti dei contribuenti che in dichiarazione dei redditi **non hanno evidenziato un debito d'imposta e per i quali esistono elementi segnaletici di capacità contributiva**.

Alla realizzazione di tali controlli sono chiamati a partecipare anche i Comuni, segnalando eventuali situazioni, di cui siano a conoscenza, rilevanti per la determinazione sintetica del reddito.

#### TRASFERIMENTO RESIDENZA ALL'ESTERO (art. 83, commi 16 e 17)

È confermata l'**attribuzione ai Comuni del compito di comunicare** all'Ufficio dell'Agenzia delle Entrate competente in base all'ultimo domicilio fiscale, entro i 6 mesi successivi alla richiesta di iscrizione all'anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), **che il richiedente ha effettivamente cessato la residenza nel territorio italiano**.

La disposizione si applica nei confronti delle persone fisiche che hanno richiesto il trasferimento della residenza all'estero dall'1.1.2006.

#### ADESIONE AI PVC (art. 83, commi da 18 a 18- quater)

È confermata l'introduzione nel D.Lgs. n. 218/97, relativo all'accertamento con adesione, del nuovo istituto dell' **"Adesione ai verbali di constatazione"** di cui all'art. 5-bis, che disciplina la possibilità per il contribuente di **definire un processo verbale (pvc)** contenente rilievi che consentono l'emissione di accertamenti parziali in materia II.DD. e IVA, ottenendo una **riduzione delle sanzioni (1/8)** e la possibilità di versamento rateizzato senza necessità di prestare garanzie.

In particolare è previsto che l'adesione in esame deve riguardare il **contenuto integrale del pvc** e deve essere effettuata **entro 30 giorni** dalla consegna dello stesso, mediante comunicazione all'Ufficio e alla GdF. Entro i 60 giorni successivi a tale comunicazione, l'Ufficio notifica al contribuente l'atto di definizione dell'accertamento parziale.

Nell'iter di conversione del Decreto in esame, è stato altresì stabilito che:

- in caso di mancato pagamento delle somme dovute per l'adesione, l'Ufficio provvede all'iscrizione a ruolo a titolo definitivo delle stesse;
- il nuovo istituto ex art. 5-bis trova applicazione con riferimento ai **pvc consegnati dal 25.6.2008**;
- **in sede di prima applicazione delle nuove disposizioni:**
  1. il termine per la comunicazione dell'adesione da parte del contribuente, per i **pvc consegnati fino alla data di entrata in vigore della legge di conversione**, è comunque **fissato al 30.9.2008**;
  2. il termine per la notifica dell'atto di definizione dell'accertamento parziale relativo ai **pvc consegnati al contribuente entro il 31.12.2008** è **prorogato fino al 30.6.2009**;
- le modalità di effettuazione della comunicazione dell'adesione da parte del contribuente sono stabilite con apposito Provvedimento dell'Agenzia delle Entrate, da emanarsi entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione.

#### RIMBORSI SUI RUOLI (art. 83, commi 21 e 22)

È confermato che le **somme versate in eccesso dal contribuente rispetto a quanto iscritto a**

**ruolo**, decorsi 3 mesi dalla notificazione della comunicazione di restituzione senza che l'interessato si sia attivato per accettarne la restituzione, se di importo almeno pari a € 50, ovvero decorsi 3 mesi dal pagamento se di importo inferiore a € 50, sono riversate all'Ente creditore ovvero al bilancio dello Stato, fermo restando il diritto per il contribuente di richiedere la restituzione a tali ultimi Enti entro gli ordinari termini di prescrizione.

#### **GARANZIE PER LA RATEAZIONE DEI RUOLI (art. 83, comma 23)**

È confermata la modifica dell'art. 19, DPR n. 602/73, a seguito della quale **non è più richiesta la prestazione di garanzie fideiussorie** per richiedere la rateizzazione del pagamento delle imposte iscritte a ruolo di importo superiore a € 50.000.

#### **VERSAMENTI OMESSI (art. 83, comma 23-bis)**

Per effetto del nuovo comma 3-bis aggiunto all'art. 28, DPR n. 602/73 nell'iter di conversione in legge del Decreto in esame, si considerano **omessi** i versamenti effettuati:

- mediante **assegno**, qualora lo stesso risulti **scoperto o non pagabile**;
- mediante **carta di credito**, se il **gestore della carta non fornisce la relativa provvista**.

#### **NOVITÀ IVA E II.DD. PER PRESTAZIONI ALBERGHIERE E SOMMINISTRAZIONI (art. 83, commi da 23-bis a 28-quinquies)**

Con l'aggiunta, in sede di conversione in legge, del nuovo comma 28-bis nell'art. 83, il Decreto in esame **abroga il regime di indetraibilità dell'IVA relativa alle prestazioni alberghiere e alle somministrazioni di alimenti e bevande** previsto dall'art. 19-bis 1, lett. e), DPR n. 633/72. A partire dalle operazioni effettuate **a decorrere dall'1.9.2008**, pertanto, l'IVA relativa alle predette operazioni diviene **integralmente detraibile**.

Al fine di "compensare" tale modifica (resasi necessaria per adeguare la normativa nazionale a quella comunitaria), è introdotto un regime di **parziale deducibilità** delle corrispondenti spese nell'ambito del reddito d'impresa e del reddito di lavoro autonomo. In particolare:

- per quanto riguarda le **imprese**, in base al novellato comma 5 dell'art. 109, TUIR le spese relative a prestazioni alberghiere e somministrazioni di alimenti e bevande,

diverse da quelle sostenute per le trasferte di dipendenti e collaboratori, **sono deducibili in misura pari al 75%**;

- per quanto riguarda i **lavoratori autonomi**, in base al novellato comma 5 dell'art. 54, TUIR le spese relative a prestazioni alberghiere e somministrazioni di alimenti e bevande, **sono deducibili in misura pari al 75%, fermo restando il limite del 2%** dei compensi percepiti nel periodo d'imposta.

Le nuove regole di deducibilità si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31.12.2008 (in generale, **dal 2009**). Nella determinazione degli acconti dovuti per il 2009, l'imposta del periodo precedente è determinata considerando le nuove disposizioni.

#### **DISPOSIZIONI A FAVORE DEGLI AUTOTRASPORTATORI (art. 83 - bis)**

L'art. 83-bis introduce una serie di **disposizioni a favore degli esercenti attività di autotrasporto di cose in conto terzi**.

Innanzitutto, è disciplinato in modo specifico il meccanismo di adeguamento dei corrispettivi dovuti

all'autotrasportatore, **in ragione dell'aumento dei costi del carburante** così come periodicamente determinato dall'Osservatorio sulle attività di autotrasporto. Inoltre:

- sono **stanziati appositi fondi per la rideterminazione dell'importo della deduzione forfetaria** relativa a trasferte effettuate dai dipendenti fuori dal territorio comunale di cui all'art. 95, comma 4, TUIR e della quota dell'indennità di trasferta percepita nel 2008 dai dipendenti addetti alla guida che non concorre alla formazione del reddito di lavoro dipendente ex art. 51, comma 5, TUIR, nonché **per la detassazione (sia fiscale che contributiva) degli straordinari** dei medesimi dipendenti;
- è **riconosciuto un credito d'imposta** di ammontare corrispondente a quota parte dell'importo pagato nel 2008 quale **tassa automobilistica** per ciascun veicolo di massa complessiva non inferiore a 7,5 t.

Le modalità attuative di tali disposizioni saranno fissate dall'Agenzia delle Entrate con appositi Provvedimenti.

Daniele Gaspari

**Area Consulenza Fiscale**

## SPECIALE FORMAZIONE

### I NUOVI CORSI ORGANIZZATI DA FORMART

Per i prossimi mesi l'ente di formazione Form.Art intende avviare i seguenti corsi tecnici rivolti ad impiantisti ed operatori delle energie rinnovabili da svolgersi sulla sede di Cesena; tali corsi saranno attivati in caso di raccolta di un numero di adesioni sufficiente e saranno presentati per il finanziamento pubblico.

Tutti i corsi sono rivolti a titolari, soci, collaboratori, dipendenti e lavoratori con contratto atipico di PMI. Al termine del percorso formativo, verrà rilasciato un attestato di frequenza a tutti coloro che hanno frequentato almeno il 70% del totale delle ore.

#### 1. - L'INSTALLAZIONE DI IMPIANTI FOTOVOLTAICI

|   |  |
|---|--|
| L'intervento formativo prevede:                                   | 40 ore di formazione di cui<br>n. 24 ore di formazione in aula<br>n. 16 ore di formazione in azienda (project work)  |
| Al termine dell'intervento formativo i partecipanti:              | Conosceranno la panoramica sulla legislazione in ambito energetico (incentivi, certificazioni energetiche)<br>Conosceranno i finanziamenti in conto energia<br>Conosceranno gli incentivi per la produzione di energia elettrica mediante conversione fotovoltaica della fonte solare<br>Conosceranno il risparmio energetico, la tecnologia e il dimensionamento dei sistemi solari fotovoltaici<br>Saranno in grado di installare impianti a servizio dei sistemi solari fotovoltaici  |
| Con un esperto i partecipanti affronteranno i seguenti contenuti: | <b>Impianti fotovoltaici:</b> Sviluppo sostenibile; L'effetto serra ed i cambiamenti climatici; Convenzione Quadro delle Nazioni Unite sui Cambiamenti Climatici; Il protocollo di Kyoto; L'Italia ed il protocollo di Kyoto; Stato attuale della diffusione in Italia delle energie rinnovabili ( e prospettive future); Risparmio energetico ed energie rinnovabili a confronto; Panoramica sulla legislazione in ambito energetico ( incentivi, certificazioni energetiche, regolamenti edilizi); Introduzione alla tecnologia della conversione Fotovoltaica; Descrizione delle tipologie costruttive di una cella fotovoltaica; Metodologia costruttiva di un modulo fotovoltaico in silicio monocristallino; I sistemi fotovoltaici per utenze isolate: componenti concetti base per il dimensionamento; I sistemi fotovoltaici per utenze connesse alla rete: componenti concetti base per il dimensionamento; Il DM 06/02/2006; Manutenzione, collaudo, e verifiche tecnico-funzionali; Fuel-Cell e fotovoltaico |

#### 2. - GLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO CON FONTI ALTERNATIVE E/O RINNOVABILI

|   |  |
|---|--|
| L'intervento formativo prevede:                                   | 24 ore di formazione di cui<br>n. 16 ore di formazione in aula<br>n. 8 ore di formazione in azienda (project work)   |
| Con un esperto i partecipanti affronteranno i seguenti contenuti: | Le Energie rinnovabili: la diffusione in Italia e le prospettive future<br>Il risparmio energetico e le energie rinnovabili a confronto<br>Il Conto Energia: criteri per l'incentivazione della produzione di energia elettrica<br>La tipologia di impianti con fonti alternative o rinnovabili: l'impianto solare termico, caldaie a legna, caldaie a pellet<br>Il dimensionamento dell'impianto<br>L'installazione dell'impianto<br>Le norme tecniche che ne regolamentano l'installazione e la manutenzione<br>L'analisi economica dell'installazione di impianti con fonti alternative e o rinnovabili |

### 3. - L'INSTALLAZIONE DI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E DI ADDUZIONE GAS, L'INSTALLAZIONE DI CALDAIE E L'EVACUAZIONE DEI PRODOTTI DELLA COMBUSTIONE

|   |  |
|---|--|
| L'intervento formativo prevede:                                   | 46 ore di formazione di cui<br>n. 30 ore di formazione in aula<br>n. 16 ore di formazione in azienda (project work)  |
| Con un esperto i partecipanti affronteranno i seguenti contenuti: | Le problematiche igienico-sanitarie inerenti l'approvvigionamento idrico<br>Il funzionamento e l'utilizzazione dei dispositivi di sicurezza protezione e controllo<br>La normativa applicabile al settore e gli obblighi conseguenti<br>I diversi dispositivi di termoregolazione<br>Le caratteristiche dei materiali utilizzabili per la distribuzione del gas<br>Le modalità di posa in opera e il corretto dimensionamento delle tubazioni<br>I materiali utilizzabili nella realizzazione degli impianti idrici<br>La quantificazione del fabbisogno idrico delle singole unità abitative<br>La regolazione e taratura dei dispositivi di termoregolazione<br>La compilazione della modulistica prevista dalla delibera 40/04<br>L'esecuzione della prova di tenuta dell'impianto a gas<br>Conoscenze sugli impianti di riscaldamento con portata termica uguale o superiore a 35 kW<br>I sistemi di evacuazione fumi<br>Le modalità per la corretta posa in opera delle canne fumarie e dei camini in accordo con le norme UNI 10640/97 e UNI 10641/97<br>La compilazione della dichiarazione di conformità |

### 4. - LA MANUTENZIONE ED IL CONTROLLO DI CALDAIE, CAMINI, CANNE FUMARIE E IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE GAS

|   |  |
|---|--|
| L'intervento formativo prevede:                                   | 46 ore di formazione di cui<br>n. 30 ore di formazione in aula<br>n. 16 ore di formazione in azienda (project work)  |
| Con un esperto i partecipanti affronteranno i seguenti contenuti: | La verifica della tenuta degli impianti a gas in accordo con la vigente normativa<br>Gli impianti di distribuzione del gas<br>I sistemi di evacuazione fumi<br>La corretta posa in opera delle canne fumarie e dei camini in accordo con le norme UNI 10640/97 e UNI 10641/97,<br>La manutenzione in accordo con le norme UNI 10435/95 e UNI 10436/96<br>La compilazione del rapporto di controllo tecnico<br>La compilazione dei libretti di centrale e/o di impianto<br>Le modalità di esecuzione del collaudo degli impianti di distribuzione gas<br>La compilazione del rapporto di prova degli impianti di distribuzione a gas<br>La compilazione della dichiarazione di conformità |

### 5. - LE PRINCIPALI NORME UNI PER IMPIANTI TERMOIDRAULICI

|   |  |
|---|--|
| L'intervento formativo prevede:                                   | 24 ore di formazione di cui<br>n. 16 ore di formazione in aula<br>n. 8 ore di formazione in azienda (project work)   |
| Con un esperto i partecipanti affronteranno i seguenti contenuti: | Le principali norme UNI che regolamentano l'installazione di impianti termoidraulici<br>L'impatto delle norme UNI sul processo di installazione termoidraulica<br>Le norme UNI e la regola di "buona tecnica" nell'esecuzione del lavoro<br>La redazione della dichiarazione di conformità con l'utilizzo di strumenti tecnici |

**6. - L'APPLICAZIONE DELLA DIRETTIVA PED 97/23/CE AI LAVORI TERMOIDRAULICI**

|   |   |
|---|---|
| L'intervento formativo prevede:                                   | 24 ore di formazione di cui<br>n. 16 ore di formazione in aula<br>n. 8 ore di formazione in azienda (project work)  |
| Con un esperto i partecipanti affronteranno i seguenti contenuti: | L'approccio globale alle direttive CE<br>La direttiva PED 97/23 CE applicabile alla progettazione, fabbricazione e valutazione della conformità dei sistemi in pressione sottoposti ad una pressione ammissibile $PS > 0,5$ bar o ad una pressione negativa maggiore di 0,5 bar.<br>Il campo di applicazione della direttiva PED<br>Gli adempimenti previsti<br>Il processo di certificazione previsto dalla direttiva PED<br>La metodologia di classificazione dei componenti e degli insiemi<br>Il regime sanzionatorio |

**7. - IL PROCESSO DI SALDATURA PER LA CERTIFICAZIONE**

|   |  |
|---|--|
| L'intervento formativo prevede:                                   | 64 ore di formazione di cui<br>n. 11 ore di formazione in aula<br>n. 21 ore di laboratorio<br>n. 32 ore di formazione in azienda (project work)  |
| Con un esperto i partecipanti affronteranno i seguenti contenuti: | Il processo tecnologico della saldatura<br>Le principali tecniche di saldatura: Mig, Mag, Tig, ad elettrodo, ad arco, sommerso, robotizzata<br>I metalli e le leghe metalliche<br>La struttura delle leghe<br>La struttura dei giunti saldati: materiale base, zona fusa e zona termicamente alterata<br>La difettologia dei giunti saldati: la criccabilità a freddo e a caldo; i difetti di esecuzione di esercizio<br>La struttura cristallina ed il reticolo cristallino<br>I principali diagrammi di stato<br>Il diagramma ferro - carbonio<br>L'influenza degli elementi di lega nel diagramma Ferro - Carbonio<br>Le strutture di solidificazione<br>Le corrosioni<br>La norma UNI ESO 5817 sul livello di qualità delle imperfezioni nella saldatura |

**8. - L'ESECUZIONE DI LAVORI SOTTO TENSIONE ED I RISCHI DI SCARICHE ELETTRICHE**

|   |   |
|---|---|
| L'intervento formativo prevede:                                   | 24 ore di formazione di cui<br>n. 16 ore di formazione in aula<br>n. 8 ore di formazione in azienda (project work)  |
| Con un esperto i partecipanti affronteranno i seguenti contenuti: | Le nozioni fondamentali di sicurezza elettrica<br>L'esecuzione dei lavori sotto tensione<br>I principali rischi di scariche elettriche<br>La normativa di riferimento: DPR 547/55; DPR 164/56; il decreto legislativo 626/94; il decreto legislativo 494/96; il decreto legislativo 475/92; le norme CEI 11-48 e 11-27<br>La procedura di esecuzione di lavori fuori tensione<br>La procedura di esecuzione di lavori in tensione in sistemi di categoria 0-I |

**9. – CERTIFICAZIONE, RISPARMIO ENERGETICO E AGEVOLAZIONI FISCALI**

|   |   |
|---|---|
| L'intervento formativo prevede:                                   | 39 ore di formazione di cui<br>n. 30 ore di formazione in aula<br>n. 9 ore di formazione in azienda (project work)  |
| Con un esperto i partecipanti affronteranno i seguenti contenuti: | Inquadramento legislativo sul tema dell'energia: Direttive, Leggi di Recepimento (D.Lgs. 192/05), Leggi Regionali (Linee Guida).<br>La Certificazione Energetica degli Edifici: chi la fa, cos'è, com'è concepita, a cosa serve<br>Le agevolazioni fiscali per il risparmio energetico (sgravio del 55%)<br>Tecniche di risparmio energetico e loro applicazioni<br>Check-up e diagnosi dei consumi<br>Percorsi di Miglioramento per la gestione dell'energia<br>Valutazione tecnico economica degli interventi |

**10. – GLI IMPIANTI ELETTRICI IN LUOGHI CON PERICOLO D'ESPLOSIONE: DIRETTIVA ATEX**

|   |  |
|---|--|
| L'intervento formativo prevede:                                   | 21 ore di formazione di cui<br>n. 15 ore di formazione in aula<br>n. 6 ore di formazione in azienda (project work)   |
| Con un esperto i partecipanti affronteranno i seguenti contenuti: | <b>Direttiva ATEX:</b> Riferimenti normativi e di legge: D.P.R. n°126 del 23 marzo 1998.; Guida all'applicazione della Direttiva 94/9/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 marzo 1994; Decreto Legislativo 12 giugno 2003 n. 233 (Decreto Legislativo 626/94), Titolo VIII-bis: Protezione da atmosfere esplosive; Norme CEI relative alle costruzioni (riferimenti costruttivi); Norme e Guide CEI relative alla classificazione (per presenza di gas e polveri); Norme CEI relative alla realizzazione degli impianti elettrici; Norma UNI EN relativa ai requisiti di base degli apparecchi non elettrici per; atmosfere potenzialmente esplosive; Norme UNI EN relative ad apparecchi specifici |
| Pre-requisiti per l'accesso al corso:                             | Per frequentare l'intervento formativo è richiesta la conoscenza della normativa sulla sicurezza (Norma CEI 64-8) e della Legge 46/90 oltre ad un'acquisita operatività ed esperienza pratica nella realizzazione di impianti elettrici  |

**11. – ESECUZIONE E LETTURA DEL DISEGNO MECCANICO**

|   |  |
|---|--|
| L'intervento formativo prevede:                                   | 19 ore di formazione di cui<br>n. 15 ore di formazione in aula<br>n. 4 ore di formazione in azienda (project work)   |
| Con un esperto i partecipanti affronteranno i seguenti contenuti: | <b>Elementi del disegno tecnico:</b> I formati e le squadature, Il cartiglio, La piegatura del supporto cartaceo, Le scale di rappresentazione, Le terminologie principali, disegni dei particolari e disegni d'assieme, Le proiezioni ortogonali, Gli spessori delle linee, La rappresentazione del pezzo e le proiezioni ortogonali, La vuotatura ed i sistemi di vuotatura, La finitura superficiale, Gli accoppiamenti: le tolleranze dimensionali e di forma, I raccordi, gli smussi, le gole di scarico, i fori da centro, I tratteggi, le saldature, le filettature |

## Nuovi servizi Online offerti da Hera Comm

Da diverso tempo Confartigianato Sistema Cesena collabora con Hera Comm tramite azioni di collaborazione tese ad ottimizzare i consumi energetici delle imprese promuovendo, insieme, vantaggiose condizioni economiche. Nell'ambito di questa logica di servizio la informiamo che il Gruppo Hera, azienda leader nel settore dei servizi energetici, idrici e ambientali ha attivato per i suoi clienti i nuovi Servizi Online.

L'obiettivo è di fornire alle imprese, alle attività, agli operatori economici un servizio più veloce ed efficiente per la gestione dei rapporti relativi ai contratti di fornitura del gas e dell'energia elettrica. Con i nuovi Servizi Online molte operazioni legate alla gestione dei contratti di fornitura risultano più rapide e semplici. Per accedere all'area compresa nel sito [www.gruppohera.it](http://www.gruppohera.it) è sufficiente registrarsi con propri username e password, se già cliente, o, in caso contrario, compilando l'apposito form.

Tra le molte funzioni del nuovo servizio si segnalano in particolare:

- il calendario delle autoletture, che la

aiuterà a tenere sotto controllo i periodi in cui effettuare la lettura dei contatori e comunicarla all'azienda

- la possibilità di effettuare il pagamento online delle fatture
- la possibilità di richiedere l'invio delle fatture in formato elettronico invece che tramite posta ordinaria, con conseguente risparmio di carta (servizio che sarà attivo con la prima fatturazione successiva al 15 Settembre, che è già possibile richiedere)
- la ricerca rapida dei dati relativi ai contratti
- la possibilità di esportare in formato excel i dati relativi alle fatture
- la possibilità di richiedere un contatto con gli account del Gruppo Hera attraverso la compilazione del form dedicato

Inoltre con i nuovi Servizi Online è possibile gestire anche i contratti di fornitura intestati a ragioni sociali diverse ma collegate allo stesso imprenditore e visionare le fatture e le richieste inoltrate al Gruppo.

Eugenio Battistini  
**Area Ambiente e Sicurezza**



### REGIONE EMILIA ROMAGNA – MISURA 5.2 AZIONE C DEL PROGRAMMA TRIENNALE PER LO SVILUPPO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE – ANNO 2008

L'obiettivo specifico è di favorire il processo di internazionalizzazione in forma aggregata delle PMI; l'oggetto è l'attuazione dell'Azione C, inerente il sostegno alle attività permanenti di cooperazione produttiva, commerciale e tecnologica all'estero di imprese consorziate in un'ottica di medio e lungo periodo.

**SOGGETTI BENEFICIARI:** i consorzi e le società consortili monoregionali, anche in forma cooperativa, per il commercio estero.

**PROGRAMMI FINANZIABILI:** quelli strettamente promozionali. Sono escluse le azioni dirette a sostenere le vendite o la rete di distribuzione e in generale tutte le azioni aventi natura commerciale.

**ENTITA' E TIPOLOGIA DI CONTRIBUTO:** il contributo può essere concesso per interventi da realizzarsi dal 01/01/2008 al 31/12/2008, ed è quantificabile fino alla percentuale massima del 40% in base alla numerosità delle aziende associate al consorzio.

La scadenza del bando è il **1 Ottobre 2008**.

### REGIONE EMILIA ROMAGNA – CONTRIBUTI DESTINATI ALLA PROMOZIONE DELLE COOPERATIVE SOCIALI

La Regione Emilia Romagna ha pubblicato un bando nell'ambito della Legge Regionale nr. 7 del 1994 con lo scopo di promuovere le cooperative sociali, sostenendone lo sviluppo e le attività.

**PROGETTI FINANZIABILI:** I contributi sono destinati alla promozione delle cooperative sociali attraverso due tipologie di progetti:

\* **TIPOLOGIA A:** sostegno delle spese di avviamento.

\* **TIPOLOGIA B:** sostegno di progetti di sviluppo, di consolidamento e di qualificazione, purché non avviati antecedentemente al 01/01/2007.

**SOGGETTI BENEFICIARI:** \* **TIPOLOGIA A:** cooperative sociali già iscritte nell'Albo Regionale alla data di scadenza del bando, ovvero nel periodo non antecedente al 12/06/2006.

\* **TIPOLOGIA B:** cooperative sociali e i loro consorzi già iscritti da almeno sei mesi, alla scadenza del bando, nell'Albo Regionale.

**ENTITA' E TIPOLOGIA DI CONTRIBUTO:** Il contributo può coprire fino al 50% dei costi ritenuti ammissibili, tenendo conto che il contributo regionale non potrà eccedere per ciascun progetti dai seguenti importi:

\* **Euro 3.000,00** per i progetti inseriti nella **Tipologia A**;

\* **Euro 30.000,00** per i progetti inseriti nella **Tipologia B**, elevabili ad **Euro 50.000,00** in caso di progetto gestito in rete da più cooperative.

Le domande vanno presentate entro il **13 Ottobre 2008**.

### REGIONE EMILIA ROMAGNA – CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO PER PROGETTI DI INNOVAZIONE TECNOLOGICA E ORGANIZZATIVA

La Regione Emilia Romagna ha pubblicato un bando che sostiene progetti e servizi per la creazione di reti di imprese, per l'innovazione tecnologica ed organizzativa nelle piccole imprese.

La scadenza del bando è il **15 Ottobre 2008**.

### REGIONE EMILIA ROMAGNA – CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO PER LO SVILUPPO DELLE FONTI RINNOVABILI

La Regione Emilia Romagna ha pubblicato un bando per promuovere la qualificazione ambientale ed energetica del sistema produttivo regionale attraverso il sostegno ad interventi di PMI.

La scadenza del bando è il **31 Ottobre 2008**.

### REGIONE EMILIA ROMAGNA – CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO PER PROGETTI DI RICERCA & SVILUPPO

Questo bando sostiene progetti di ricerca industriale e sviluppo sperimentale presentati da PMI, che prevedano la collaborazione con laboratori di ricerca della Rete Alta Tecnologia dell'E-R, delle Università o degli enti di ricerca. Le grandi imprese possono partecipare solo se in collaborazione con 3 PMI.

Il cofinanziamento della Regione potrà essere al massimo del 50% per le attività di ricerca ind. e del 35% per le attività di sviluppo sperim., e non potrà superare i 250.000 euro per ogni progetto.

Le domande dovranno essere presentate on-line, su un sistema web appositamente predisposto, a partire dalle ore 9 del **10 novembre 2008** fino alle ore 17.00 del **14 novembre 2008**.

*Chiara Ricci*  
**Area Finanziaria e Crediti Speciali**

## SETTEMBRE 2008

### **lunedì 01 settembre**

#### ➤ CONTRIBUTI FASI

Versamento dei contributi sanitari integrativi per i dirigenti industriali

#### ➤ MODELLO DM10/2

Presentazione della denuncia mensile dei contributi previdenziali INPS dei lavoratori dipendenti

#### ➤ DENUNCIA EMENS

Invio telematico all'INPS della denuncia delle retribuzioni e dei compensi corrisposti nel mese precedente a dipendenti e lavoratori assimilati

### **sabato 06 settembre**

#### ➤ IVA COMUNITARIA, ELENCHI INTRASTAT MENSILI

Presentazione degli elenchi riepilogativi delle cessioni e degli acquisti intracomunitari registrati o soggetti a registrazione; per i soggetti che utilizzano il sistema telematico EDI la scadenza è prorogata di 5 giorni

### **lunedì 15 settembre**

#### ➤ FINE DEL PERIODO DI SOSPENSIONE FERIALE DEI TERMINI PROCESSUALI

Termine del periodo di sospensione dei termini processuali riguardanti le giurisdizioni tributarie

### **martedì 16 settembre**

#### ➤ IRPEF RITENUTE ALLA FONTE SU REDDITI LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATI

Versamento delle ritenute relative a redditi di lavoro dipendente e assimilati del mese precedente

#### ➤ IRPEF ALTRE RITENUTE ALLA FONTE

Versamento delle ritenute operate nel mese precedente relative a redditi di lavoro autonomo e derivanti da provvigioni inerenti a rapporti di commissione, agenzia, mediazione e rappresentanza di commercio, utilizzazioni di marchi ed opere dell'ingegno e associazione in partecipazione

#### ➤ IRPEF ADDIZIONALE REGIONALE/COMUNALE

Versamento delle quote dell'addizionale regionale/comunale all'IRPEF, trattenuta sui redditi di lavoro dipendente/pensione

#### ➤ CONDOMINI – RITENUTE

Versamento ritenute del 4% per prestazioni relative a contratti d'appalto di opere o servizi

#### ➤ IVA LIQUIDAZIONE MENSILE

Liquidazione nonché versamento dell'imposta eventualmente a debito relativa al mese precedente

#### ➤ IVA COMUNICAZIONE DATI DICHIARAZIONI D'INTENTO

Invio telematico all'Amministrazione finanziaria dei dati relativi alle dichiarazioni d'intento ricevute nel mese precedente

#### ➤ GESTIONE SEPARATA INPS

Versamento da parte dei committenti e degli associati del contributo previdenziale sui compensi corrisposti nel mese precedente

#### ➤ CONTRIBUTI INPS MENSILI

Versamento all'INPS da parte dei datori di lavoro dei contributi previdenziali a favore della generalità dei lavoratori dipendenti, relativi alle retribuzioni maturate nel mese precedente

### **sabato 20 settembre**

#### ➤ IVA COMUNITARIA, ELENCHI INTRASTAT MENSILI

Presentazione degli elenchi riepilogativi delle cessioni e degli acquisti intracomunitari registrati o soggetti a registrazione; per i soggetti che utilizzano il sistema telematico EDI la scadenza è prorogata di 5 giorni

### **martedì 30 settembre**

#### ➤ MOD. 730

Comunicazione al datore di lavoro o ente pensionistico di voler effettuare un minor o nessun acconto IRPEF rispetto a quello risultante dal prospetto di liquidazione (Mod. 730-3)

#### ➤ MODELLO UNICO 2008 PF – SP

Invio telematico del modello UNICO 2008, PF e SP da parte delle persone fisiche che hanno l'obbligo o decidono di avvalersi dell'invio telematico, nonché da parte di società di persone, studi associati, società semplici e soggetti equiparati

#### ➤ MODELLO UNICO 2008 - SC e ENC

Invio telematico del modello UNICO 2008 SC/ENC da parte delle società di capitali, enti non commerciali e soggetti equiparati aventi periodo d'imposta coincidente con l'anno solare

#### ➤ MODELLO DM10/2

Presentazione della denuncia mensile dei contributi previdenziali INPS dei lavoratori dipendenti

#### ➤ DENUNCIA EMENS

Invio telematico all'INPS della denuncia delle retribuzioni e dei compensi corrisposti nel mese precedente a dipendenti e lavoratori assimilati

#### ➤ DICHIARAZIONE ANNUALE IVA (termine prorogato dal D.L. n. 97/2008)

Termine per la presentazione in via telematica della dichiarazione annuale IVA da parte dei contribuenti che non presentano la dichiarazione annuale unificata

#### ➤ MODELLO 770/2008 ORDINARIO

Termine ultimo per l'invio all'Amministrazione finanziaria della dichiarazione dei sostituti d'imposta, Modello 770 ordinario, in forma autonoma.